

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di costituirsi nel seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **F. F.** avverso “disposizione di fermo di beni mobili registrati (...) e tutte le cartelle esattoriali su cui il fermo si fonda”;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs.18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **F. F.** avverso “disposizione di fermo di beni mobili registrati (...) e tutte le cartelle esattoriali su cui il fermo si fonda”;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Con denuncia presentata in data 10.06.1983, il Sig. F. F. dichiarava l'occupazione di un'abitazione in Via C. Marx n. 606 con decorrenza 10.06.1983.

In relazione a detta denuncia di occupazione, l'Ufficio provvedeva alla regolare iscrizione a ruolo del contribuente in questione ed il Concessionario Esatri Spa di Milano (oggi Equitalia Esatri S.p.a.), nel corso dell'attività di riscossione di propria competenza, provvedeva all'emissione e notifica allo stesso delle conseguenti cartelle di pagamento.

Con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 05.10.2007, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano contro Equitalia Esatri S.p.a. di Milano, Agenzia delle Entrate di Monza e Comune di Sesto San Giovanni “per l'impugnativa della disposizione di fermo di beni mobili registrati (...) e tutte le cartelle esattoriali su cui il fermo si fonda”.

Con specifico riferimento alle cartelle esattoriali emesse per il mancato pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti, il ricorrente evidenziava tra i motivi del ricorso il fatto che tali somme non erano “assolutamente dovute in quanto il Sig. F. F. non è intestatario di alcun bene immobile, come da certificato di non possidenza”.

E' solo il caso di ricordare come, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993 “la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (...) esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato (...)” ed ai sensi del successivo art. 70 dello stesso Decreto “i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune (...) denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune”; denuncia regolarmente presentata dal ricorrente.

Poiché si ritiene che il ricorso menzionato evidenzi, tanto sotto il profilo formale quanto sotto il profilo sostanziale, lacune tali da consentire una fondata opposizione allo stesso, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Sesto San Giovanni, 07.11.2007

IL FUNZIONARIO
dr. O. Venezia